RIGUARDANTE LA SISTEMAZIONE DELLA SEZIONE INDUSTRIALE DEL R. ISTITUTO TECNICO DI BERGAMO

Art. 2 (Convenzione)

Il contributo a carico del comune di Bergamo sara' corrisposto nella somma totale predetta di annue L. 21.000 non appena, essendo stato costituito e reso servibile il nuovo edificio destinato al R. Istituto tecnico di Bergamo e di proprieta' dell'ente morale «Scuole industriali di Bergamo», rientrera' nella piena e libera disponibilita' del Comune proprietario il locale in cui l'Istituto medesimo attualmente risiede. Fino ad allora il contributo comunale sara' soltanto di L. 9000 annue.

Versione in vigore dal 2 settembre 1913, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riguardante la sistemazione della sezione industriale del R. Istituto tecnico di Bergamo
Estremi	Legge 29 maggio 1913, n. 920
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1913

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riguardante-la-sistemazione-della-sezione-industriale-del-r-istituto/convenzione-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it